

IN BREVE n. 044-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Luigi Carlo Farini

Data di emissione il **23 ottobre 2012**

Brigata paracadutisti "Folgore"

Data di emissione il **22 ottobre 2012**

DALLA CASSAZIONE

Intramoenia e libera professione

Il chirurgo che, nel dimettere i pazienti, li invita esplicitamente a effettuare le visite di controllo nel proprio studio senza informarli che presso la struttura ospedaliera il costo della visita è pari a zero, commette reato.

...il medico, con la visita post operatoria in ambito privato viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket), quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione sulla possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera

...al chirurgo compete l'obbligo di concludere l'intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, "re cognita", per tale soluzione, volendo che l'autore della visita post operatoria sia lo stesso medico che ha praticato l'intervento

Corte di Cassazione - sentenza numero 40824 del 17 ottobre 2012

Diritto al riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, intendendo lo stesso come periodicità del riposo nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza escludere la possibilità però di discipline

diverse in relazione a lavori che giustifichino un regime eccezionale, la relativa remunerazione ha comunque natura retributiva.

Ma, attenzione, non vanno superati i limiti di ragionevolezza rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore e del suo diritto alla salute.

Corte di Cassazione - sentenza numero 18284 del 25 ottobre 2012

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 18284 del 25.10. 2012
(documento 175)**

Specializzandi - Borse agganciate agli stipendi degli strutturati

A chi ha frequentato la scuola di specializzazione dopo la laurea in medicina vanno riconosciuti le riparametrazioni della borsa in funzione dei miglioramenti dello stipendio tabellare minimo previsto dai contratti nazionali dei medici dipendenti del SSN.

Corte di Cassazione sez.lavoro - sentenza numero 18562 del 29 ottobre 2012

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 18562 del 29.10. 2012
(documento 176)**

CONSULTA - SENTENZA 223 CON RETROATTIVITA'

Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità hanno efficacia retroattiva. Pertanto le somme trattenute dalle Amministrazioni quale contribuzione a carico del dipendente per il Tfr debbono essere restituite al pubblico dipendente per la illegittimità dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (*Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento*).

IL GOVERNO CORRE AI RIPARI CONTRO LA 223

Il Governo corre ai ripari contro la sentenza 223 della Consulta interpretando la sentenza come annullamento dell'articolo 12 comma 10 del DL 78/2010 e di conseguenza vivrebbe la precedente normativa che carica sul dipendente pubblico una parte delle contribuzione.

Dunque niente rimborsi di quanto già versato impropriamente secondo e in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale. Liquidazione della buonuscita secondo la vecchia normativa dell'indennità premio di servizio? E cogli assunti dal 2000 non si sta perpetrando una ingiustizia sottoponendoli al contributo, ma attribuendo nei loro riguardi solo un trattamento con Tfr più penalizzante?

Una domanda: sapranno e riusciranno i sindacati a dipanare la matassa e far valere i diritti dei loro iscritti?

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185 in G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012
Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

IMU e DOPPIO VERSAMENTO PRIMA RATA

In caso di doppio versamento dell'acconto IMU è possibile il recupero nel versamento a saldo. Discutibile se vada inoltrata all'Amministrazione comunale e all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, competenti per territorio una istanza in carta libera corredata da fotocopia dei modelli F24 .

CONCETTO DI PERTINENZA

Col termine di “pertinenza” va inteso quanto previsto nel l’articolo 817 del Codice civile e precisamente -le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa-.

TRIBUNALE DI MILANO e RITO SPECIALE PER LICENZIAMENTO

Il Tribunale Milano, con ordinanza del 25 ottobre 2012, ha affermato che il rito sommario previsto dalla Legge n. 92/2012 (art. 1, commi 47 e 48) non riguarda le controversie nelle quali la decisione sul provvedimento di licenziamento presuppone una diversa qualificazione circa la titolarità del rapporto, da accertare con un’attività istruttoria, sia preliminare che incidentale.

MONETE ITALIANE - NUOVO CONIO

- **Serie 2012 Proof (millesimale)** € 142,00 (IVA inclusa)

ERRORE DIAGNOSTICO

L'errore diagnostico si perfeziona al momento in cui la parte d'indagine dell'intervento medico si conclude e nei curanti si perfeziona la convinzione della linea d'intervento fondata su una determinata valutazione dei fatti.

CONSULTA - ILLEGITTIMA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La Corte Costituzionale (sentenza in corso di pubblicazione) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della procedura di mediazione, alternativo al processo nelle controversie civili e commerciali al fine di ridurre il carico dei procedimenti nei Tribunali.

NUOVA SANITA'

Approvata la riforma Balduzzi (decreto legge 158/2012): cambiamenti e nuove regole su medici di medicina generale, intramoenia, medicina difensiva, nuovi Lea, trasparenza nelle nomine dei DG (Direttori generali) e Primari (Direttori di strutture complesse e dipartimenti).

COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e CASSE PRIVATIZZATE

In Gazzetta Ufficiale n.255/2012 il DM che stabilisce le modalità di vigilanza della Covip sugli enti previdenziali privatizzati e privati.

Sono attribuiti poteri ispettivi, indagini sulla scelta degli investimenti sia mobiliari che immobiliari, sulla composizione del patrimonio e sulla gestione finanziaria.

IN ALLEGATO A PARTE - DM 5 giugno 2012 (documento 177)

Modalita' di controllo e referto

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione e' elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:

a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;

b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;

c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;

d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonche' le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;

e) le modalita' seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalita' di selezione e remunerazione degli stessi;

f) i sistemi di controllo adottati;

g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonche' le modalita' di selezione della stessa;

h) il tasso di rendimento medio delle attivita', realizzato nell'ultimo quinquennio, nonche' i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

2. I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalita' di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonche' ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalita' di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attivita' e' svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.

Modalita' di referto ai sensi dell'art.3, comma 12 della legge n.335/95

1. Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della

gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP.

IMU

Finalmente approvati modello denuncia IMU e regolamentazione.

La denuncia per variazioni da presentare ai Comuni entro il 30 novembre 2012.

Pagamenti saldo IMU entro il 17 dicembre 2012.

IN ALLEGATO A PARTE - IMU Modello (documento 178)
Istruzioni (documento 179)

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPUTAZIONE TEMPORALE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Domanda

Qual è la corretta imputazione temporale dei compensi professionali da lavoro autonomo?

Risponde A.Giordano

L'articolo 54 del Tuir, rubricato "determinazione del reddito di lavoro autonomo", stabilisce, al comma 1, che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione (...).

Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta, dunque, la norma adotta il "principio di cassa", in base al quale concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta.